

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2061-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica è diretto a facilitare il trasporto su strada di viaggiatori e merci tra i due Stati contraenti, sia per quanto attiene alla destinazione che per quanto riguarda il mero transito nei rispettivi territori. L'Accordo prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari di linea, di transito e occasionali, sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria.

È altresì previsto che i trasporti di cose aventi come destinazione uno dei due Paesi contraenti, effettuati sia in conto proprio sia in conto terzi, siano assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe tassative. Le autorizzazioni saranno rilasciate entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita dall'articolo 26 dell'Accordo stesso, che si riunirà con cadenza annuale.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione debba essere presentata dai trasportatori interessati e quali sanzioni possano essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dallo Stato sul cui territorio l'infrazione è stata commessa.

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione, relativo ai trasportatori di persone e merci, mentre l'articolo 2 definisce i concetti di trasportatore, veicolo e autorizzazione. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 regolamentano i servizi regolari di trasporto di viaggiatori, da istituire di comune accordo tra le Parti contraenti e la cui attivazione viene subordinata all'autorizzazione delle rispettive Autorità competenti. L'articolo 7 estende la normativa ai

servizi regolari di transito sul territorio di una delle Parti individuando i casi di servizi occasionali da effettuare con e senza autorizzazione. Fra le rimanenti disposizioni, si segnalano quelle contenute negli articoli 15, che rinvia alle Autorità competenti dei due Paesi per la fissazione dei requisiti di tipo civile-amministrativo per il trasporto (tra cui, fra l'altro, l'idoneità dei veicoli e la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi), e 17, che applica il criterio del *forum commissi delicti* per l'individuazione del foro competente in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale. L'articolo 18 richiama il rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto; l'articolo 19 si occupa di formalità doganali ed eventuali esenzioni da diritti di dogana; l'articolo 24 predispone le sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'Accordo, mentre l'articolo 25 individua le rispettive Autorità competenti per la soluzione di questioni scaturenti dall'applicazione dell'Accordo medesimo.

Infine, in base all'articolo 29, si prevede che l'Accordo conservi efficacia, decorso il primo anno per periodi successivi, anch'essi annuali, a meno che non intervenga la denuncia di una o dell'altra Parte.

Il disegno di ratifica si compone di quattro articoli, che prevedono, rispettivamente: l'autorizzazione alla ratifica; la piena ed intera esecuzione dell'Accordo; la sua copertura finanziaria; l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

L'Accordo, che rientra nella consolidata tipologia dei trattati in materia di trasporti

internazionali di persone e beni, potrà rivelarsi un utile strumento per incentivare i traffici con il mondo africano, ed al contempo potrà contribuire al monitoraggio dei flussi migratori.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

13 maggio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

15 maggio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.905 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

